

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 147
Bellinzona, 15 gennaio

4/2021

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 9 novembre 2020)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 9 settembre 2020 n. 7883 del Consiglio di Stato,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 37a cpv. 6 (nuovo)

⁶Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Art. 54 cpv. 1

¹In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 38 sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza.

Art. 104 cpv. 1 e 2

¹I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.

²I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.

Art. 105 cpv. 2

²Sono imponibili:

- a) i redditi da attività lucrativa dipendente secondo l'articolo 104 capoverso 1, i proventi accessori quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura, escluse tuttavia le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all'articolo 16 capoverso 3;
- b) i proventi compensativi; e
- c) le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).

Lavoratori as-
soggettati
all'imposta alla
fonte

Capitolo II

Calcolo della ritenuta d'imposta alla fonte

Principio

Art. 106 ¹Le aliquote della ritenuta d'imposta alla fonte sono fissate dal Consiglio di Stato in base alle aliquote vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Esse comprendono le imposte federali, cantonali e comunali.

²Fatti salvi gli articoli 108 e 109, le ritenute d'imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 109 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria.

³L'imposta comunale è calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone.

Aliquote della ritenuta d'imposta alla fonte

Art. 107 ¹Per i contribuenti imposti secondo l'articolo 104, per il calcolo delle aliquote della ritenuta d'imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):

a) le aliquote dell'imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;

b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):

1. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (tabella A);
2. coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa (tabella B);
3. coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa (tabella C);
4. persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (tabella D);
5. persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a (tabella E);
6. lavoratori frontalieri, secondo l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera (tabella F);
7. persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 6 che non sono versati tramite il datore di lavoro (tabella G);
8. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (tabella H);
9. frontalieri secondo la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell'11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A (tabella L);
10. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B (tabella M);
11. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C (tabella N);
12. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H (tabella P);
13. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G (tabella Q).

c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d'assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).

²Il Consiglio di Stato pubblica le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari di cui al capoverso 1.

³Per il calcolo della ritenuta si considerano la tredicesima mensilità, le gratifiche, l'occupazione irregolare, il lavoro remunerato su base oraria, il reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria, le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS, i cambiamenti di tariffa, gli adeguamenti o le correzioni retroattive del salario nonché le prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.

⁴Le liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro al lavoratore per prestazioni ricorrenti, sono assoggettate all'imposta alla fonte al momento del pagamento. Esse si sommano al salario versato nello stesso periodo. Il reddito determinante ai fini dell'aliquota risulta quindi dalla somma della liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti e del salario pagato nello stesso periodo.

⁵Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte.

⁶I proventi compensativi (indennità giornaliere, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della prestazione (lavoratori) da un'assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione, devono essere tassati alla fonte dagli stessi fornitori della prestazione applicando le corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte. Se, oltre ai proventi compensativi, il beneficiario consegue un altro reddito da attività lucrativa, entrambi questi elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini dell'aliquota.

⁷Per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d'imposta fa stato la situazione personale della persona assoggettata all'imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione imponibile (art. 240 cpv. 4).

Capitolo III

Tassazione ordinaria ulteriore

Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

Art. 108 ¹Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 104 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

- a) il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o
- b) dispongono di proventi non imponibili alla fonte.

²Il Consiglio di Stato stabilisce l'importo di cui al capoverso 1 lettera a.

³È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.

⁴Le persone che dispongono di proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all'autorità competente il modulo per la dichiarazione d'imposta entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale.

⁵La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

⁶L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Art. 109 ¹Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 104 capoverso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all'articolo 108 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta.

²La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.

³Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.

⁴Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta cantonale riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

⁵È applicabile l'articolo 108 capoversi 5 e 6.

TITOLO II

Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera

Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte

Art. 110 ¹I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 105 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito nel Cantone. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.

²Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 104-109 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa nel Cantone; ne è eccettuata l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare.

Calcolo della ritenuta d'imposta per i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte secondo l'art. 110

Art. 111 ¹Le aliquote della ritenuta d'imposta alla fonte sono fissate dal Consiglio di Stato in base alle aliquote vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Esse comprendono le imposte federali, cantonali e comunali.

²Fatto salvo l'articolo 118 e 119, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta cantonale e comunale riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

³L'imposta comunale per le categorie di contribuenti di cui al capoverso 5 lettera b, numero I, è calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone.

⁴L'imposta comunale per le categorie di contribuenti di cui al capoverso 5 lettera b, numero II, corrisponde all'ammontare dell'imposta cantonale base (art. 1a).

⁵Per il calcolo delle aliquote della ritenuta d'imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):

- a) le aliquote dell'imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;
- b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):

- I. contribuente titolare di un permesso di dimora o per dimorante temporaneo con residenza all'estero, di un permesso per frontaliere oppure cittadino svizzero residente all'estero con rientro settimanale:

- A. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (tabella A);
- B. coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa (tabella B);
- C. coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa (tabella C);
- D. persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (tabella D);
- E. persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a (tabella E);
- F. lavoratori frontalieri, secondo l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a

- favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera (tabella F);
- G. persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 10 che non sono versati tramite il datore di lavoro (tabella G);
 - H. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (tabella H);
 - I. frontalieri secondo la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell'11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A (tabella L);
 - J. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B (tabella M);
 - K. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C (tabella N);
 - L. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H (tabella P);
 - M. frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G (tabella Q).
- II. contribuente titolare di un permesso per frontaliere o cittadino svizzero residente all'estero, che rientra giornalmente al proprio domicilio:
- A. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (tabella R);
 - B. coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa (tabella S);
 - C. coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa (tabella T);
 - D. persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (tabella U).
- c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d'assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).

⁶Il Consiglio di Stato pubblica le aliquote delle diverse categorie di contribuenti e gli importi forfettari di cui al capoverso 5.

⁷Per il calcolo della ritenuta si considerano, la tredicesima mensilità, le gratifiche, l'occupazione irregolare, il lavoro remunerato su base oraria, il reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria, le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS, i cambiamenti di aliquota, gli adeguamenti o le correzioni retroattive del salario nonché le prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.

⁸Le liquidazioni in capitale versate dal datore di lavoro al lavoratore per prestazioni ricorrenti, sono assoggettate all'imposta alla fonte al momento del pagamento. Esse si sommano al salario versato nello stesso periodo. Il reddito determinante ai fini dell'aliquota risulta quindi dalla somma della liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti e del salario pagato nello stesso periodo.

⁹Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte.

¹⁰I proventi compensativi (indennità giornaliere, rendite ecc.) versati direttamente ai beneficiari della prestazione (lavoratori) da un'assicurazione, una cassa di compensazione, una cassa di disoccupazione o analoghi fornitori della prestazione, devono essere tassati

alla fonte dagli stessi fornitori della prestazione applicando le corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte. Se, oltre ai proventi compensativi, il beneficiario consegue un altro reddito da attività lucrativa, entrambi questi elementi devono essere convertiti in reddito mensile per calcolare il reddito determinante ai fini dell'aliquota.

¹¹Per la determinazione delle aliquote per la trattenuta d'imposta fa stato la situazione personale della persona assoggettata all'imposta alla fonte al momento della scadenza della prestazione imponibile (art. 240 cpv. 4).

Artisti, sportivi e conferenzieri

Art. 112 ¹I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale nel Cantone, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma ad un terzo che ha organizzato la loro attività.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è del:

- 14,2 per cento per introiti giornalieri fino a 200 franchi;
- 17,6 per cento per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1'000 franchi;
- 20 per cento per introiti giornalieri di 1'001 franchi e fino a 3'000 franchi;
- 23 per cento per introiti giornalieri superiori a 3'000 franchi.

³Per introiti giornalieri s'intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento. Questi ultimi ammontano:

- a) al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
- b) al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.

⁴L'organizzatore della manifestazione è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.

⁵Il Consiglio di Stato disciplina l'ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l'imposta alla fonte.

Amministratori

Art. 113 ¹Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre remunerazioni loro versate. Lo stesso vale se tali indennità sono versate a un terzo.

²Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre remunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.

³L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento dei proventi lordi.

Creditori ipotecari

Art. 114 ¹Le persone, domiciliate all'estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi situati nel Cantone, devono l'imposta sugli interessi loro versati.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 30 per cento dei proventi lordi.

Beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico

Art. 115 ¹I beneficiari domiciliati all'estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza avente sede nel Cantone, devono l'imposta su tali prestazioni.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l'aliquota è calcolata conformemente all'articolo 38.

Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato

Art. 116 ¹Le persone, domiciliate all'estero, che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto privato, ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta su queste prestazioni.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l'aliquota è calcolata conformemente all'articolo 38.

Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore

Art. 117 ¹Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 16b cpv. 3) devono, conformemente all'articolo 16d, una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento del vantaggio valutabile in denaro.

Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Art. 118 ¹Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 110 possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

- a) la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;
- b) la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera;
o
- c) siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

²L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

³Il Consiglio di Stato precisa le condizioni di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura.

Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio

Art. 119 ¹In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfetarie computate nell'aliquota dell'imposta alla fonte, le autorità fiscali cantonali competenti possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio a favore o a sfavore del contribuente.

²Il Consiglio di Stato disciplina le condizioni.

TITOLO III**Obblighi del debitore della prestazione imponibile****Obblighi del debitore della prestazione imponibile**

Art. 120 ¹Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:

- a) trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente o il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
- b) fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla trattenuta d'imposta;
- c) versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente;
- d) allestire, tramite l'applicativo ufficiale, i conteggi corrispondenti e trasmetterli per via elettronica all'indirizzo dell'autorità fiscale competente, nonché consentire a quest'ultima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta;
- e) versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

²Il debitore della prestazione imponibile che omette di inviare i conteggi d'imposta, che presenta i conteggi incompleti o che li inoltra in maniera non conforme, è diffidato a rimediare entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

³Contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

⁴Per i contribuenti di cui all'articolo 104, l'imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il contribuente ha domicilio o dimora fiscali in un altro Cantone.

⁵Il debitore della prestazione imponibile è solidalmente responsabile con il contribuente o il lavoratore per il prelevamento delle imposte alla fonte. Egli è inoltre l'unico responsabile del successivo riversamento degli importi ricevuti all'autorità fiscale.

⁶Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del 1.5 per cento sulle imposte trattenute, riversate e conteggiate ai sensi del capoverso 1. La provvigione è direttamente dedotta dall'importo del riversamento e può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui al capoverso 1 lettera c o per l'inoltro non conforme ai sensi del capoverso 1 lettera d.

⁷Per le prestazioni in capitale, la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.

Art. 120a

Abrogato

Art. 120b

Abrogato

TITOLO IV

Competenza territoriale e relazioni intercantionali e intercomunali

**Competenza
territoriale e re-
lazioni intercan-
tonali**

Art. 121 ¹Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:

- a) per i lavoratori di cui all'articolo 104, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscali alla scadenza della prestazione imponibile;
- b) per le persone di cui agli articoli 110 e 113-117, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
- c) per le persone di cui all'articolo 112, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

²Se il lavoratore di cui all'articolo 110 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.

³Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.

⁴Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:

- a) per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- b) per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- c) per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

³Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.

⁶I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte.

Competenza territoriale e relazioni intercomunali

Art. 122 ¹Per la tassazione ordinaria ulteriore il contribuente è assoggettato:

- a) per i lavoratori di cui all'articolo 121 capoverso 4 lettera a, nel Comune in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- b) per i lavoratori di cui all'articolo 121 capoverso 4 lettera b, nel Comune in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- c) per i lavoratori di cui all'articolo 121 capoverso 4 lettera c, nel Comune in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;

²Le competenze delle autorità di tassazione sono regolate dall'articolo 180 capoverso 3.

³I Comuni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte.

Art. 185 cpv. 2

²Per adempiere i loro compiti legali, la Divisione delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 184 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente alle disposizioni della LAVS.

Art. 191

Abrogato

Rappresentanza in Svizzera

Art. 200a (nuovo) Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

Recapito obbligatorio e rappresentanza in Svizzera

Art. 209a (nuovo) ¹Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

²Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l'articolo 118 devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l'autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l'indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso la ritenuta d'imposta alla fonte sostituisce le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L'articolo 192 capoverso 5 si applica per analogia.

Decisione

Art. 210 ¹Il contribuente può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se:

- a) contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'articolo 120; o
- b) non ha ricevuto dal datore di lavoro l'attestazione di cui all'articolo 120.

²Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

³Egli è tenuto ad operare la ritenuta d'imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

Art. 211 cpv. 3 (nuovo)

³Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta.

Art. 240 cpv. 4

⁴La trattenuta dell'imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, del bonifico, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

Art. 274 cpv. 2

²Essi partecipano all'imposta alla fonte prelevata dal Cantone, ai sensi degli articoli 104-121 sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche, conformemente all'articolo 277 capoverso 3^{bis}.

Art. 276 cpv. 2

²Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base. Resta riservato l'articolo 111 capoverso 4 per l'imposizione alla fonte e l'imposizione ordinaria ulteriore delle categorie di contribuenti di cui all'articolo 111 capoverso 5 lettera b numero II.

Art. 277 cpv. 3^{bis}

^{3bis}Le persone assoggettate all'imposta alla fonte devono l'imposta al Cantone. Questo riversa una quota del gettito dell'imposta alla fonte ai Comuni, in base a una chiave di riparto, stabilita dal Consiglio di Stato, dopo deduzione della provvigione di riscossione ai sensi dell'articolo 296 capoverso 5.

Art. 278 cpv. 2

²Nelle relazioni intercomunali gli effetti dovuti all'inizio, alla modifica o alla fine dell'assoggettamento in virtù dell'appartenza personale sono disciplinati dagli articoli 54 capoverso 1 e 63a capoverso 1 nonché, per le persone fisiche assoggettate all'imposta secondo l'articolo 104, dagli articoli 121 e 122.

**Allestimento dei
conteggi del-
l'imposta alla
fonte e provvi-
gione di riscos-
sione**

Art. 315 ¹In deroga all'articolo 120 capoverso 1 lettera d, per il periodo fiscale 2021, il debitore della prestazione imponibile può allestire e trasmettere all'autorità fiscale, i conteggi dell'imposta alla fonte in formato cartaceo. Deve consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.

²In deroga all'articolo 120 capoverso 6, per il periodo fiscale 2021, il debitore della prestazione imponibile riceve, nel caso di utilizzo dell'applicativo iFonte, una provvigione di riscossione del 2 per cento sulle imposte trattenute e riversate e dell'1 per cento negli altri casi. La provvigione è direttamente dedotta dall'importo del riversamento e può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui all'articolo 120 capoverso 1 lettera c.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Bellinzona, 9 novembre 2020

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Caverzasio**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 13 gennaio 2021 n. 4)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli
